

REP. 65.391

COMUNE DI FIRENZE

L'ABBAINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO PER L'INDIVIDUAZIONE DI

SOGGETTI TITOLARI/GESTORI DI SERVIZI EDUCATIVI PRIVATI

ACCREDITATI NEL COMUNE DI FIRENZE PRESSO CUI ACQUISIRE

POSTI DI NIDO D'INFANZIA - LOTTO 5 NIDI CAPITAN UNCINO

- STELLA MARINA E GIARDINO DEI GRILLI - CIG 911419794A

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue (2022) e questo giorno 27

(ventisette) del mese di luglio, in Firenze e

precisamente negli Uffici della Segreteria Generale

posti in Piazza della Signoria (Palazzo Vecchio).

Avanti a me Dott. Giuseppe ASCIONE, Segretario Generale

del Comune di Firenze, autorizzato a ricevere gli atti

nei quali il Comune è Parte, si sono presentati e

personalmente costituiti:

1) Dott.ssa Alba CORTECCI, nata a Firenze il 2 dicembre

1958, domiciliata per la carica in Firenze, Piazza

della Signoria, la quale mi dichiara di intervenire al

presente atto non in proprio ma in rappresentanza del

"COMUNE DI FIRENZE", Codice Fiscale 01307110484, nella

sua qualità di Dirigente del Servizio Nidi e

Coordinamento Pedagogico della Direzione Istruzione,

giusto il disposto dell'art. 58 dello Statuto del

Comune di Firenze e dell'articolo 25 del Regolamento generale per l'attività contrattuale dello stesso Comune;

2) Sig. Enrico DE MARCO, nato a Cerenzia il 6 giugno 1958, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio ma in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante di "L'ABBAINO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" (d'ora in poi: "L'ABBAINO") con sede in Firenze, Largo **Liverani** 17/18, c.f. 03860140486, conforme risulta da visura della CCIAA del giorno 8 giugno 2022 e dai vigenti poteri statutari.

Contraenti della cui identità personale e veste rappresentativa, io Segretario Generale del Comune di Firenze sono certo.

PREMESSO CHE

- con determinazione n. 2022/DD/01282 del 4 marzo 2022, successivamente rettificata dalla DD/2022/01333 del giorno 8 marzo 2022, veniva indetta in forma telematica sulla piattaforma START della Regione Toscana, una procedura aperta per l'affidamento di un accordo quadro avente ad oggetto: "INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI TITOLARI/GESTORI DI SERVIZI EDUCATIVI PRIVATI ACCREDITATI NEL COMUNE DI FIRENZE PRESSO CUI ACQUISIRE POSTI DI NIDO D'INFANZIA - 5 LOTTI" da aggiudicarsi

secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo sensi degli artt. 60 e 95 del Codice dei Contratti Pubblici e venivano approvati i relativi atti di gara;

- la procedura ha ad oggetto l'acquisto nel tempo di un numero massimo di 1101 (millecentouno) posti di nido d'infanzia per un importo complessivo stimato di € 9.051.210,00 (novemilionicinquantunomiladuecentodieci);

- con determinazione n. 2335 del giorno 11 aprile 2022 si è provveduto all'approvazione dei verbali e all'aggiudicazione, fatto salvo l'esito positivo dei controlli per l'accertamento del possesso dei requisiti previsti dalla legge, a "L'ABBAINO", di complessivi n. 315 (trecentoquindici) posti previsti per il Lotto 5, così suddivisi:

Anno educativo 2022-2023: n. 60 posti aggiudicati;

Anno educativo 2023-2024: n. 102 posti aggiudicati;

Anno educativo 2024-2025: n. 102 posti aggiudicati;

Anno educativo 2025-2026: n. 51 posti aggiudicati;

- sono state effettuate sull'Aggiudicatario le verifiche sui requisiti di ordine generale previste dal Codice dei Contratti Pubblici, come risulta da determinazione dirigenziale DD/2022/04047 del 10 giugno 2022 della Direzione Istruzione;

	-sussiste informativa antimafia liberatoria	
	PR_FIUTG_Ingresso_0158745_20211013, rilasciata il 13	
	ottobre 2021;	
	- l'appalto vuol farsi risultare da regolare contratto.	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	per il presente atto, previa approvazione e ratifica ad	
	ogni effetto della suesposta narrativa, le Parti, come	
	sopra costituite, convengono e stipulano quanto	
	appresso:	
	ART. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO	
	Il Comune di Firenze, rappresentato dalla Dirigente del	
	Servizio Nidi e Coordinamento Pedagogico della	
	Direzione Istruzione, Dott.ssa Alba CORTECCI, ed in	
	esecuzione degli atti in premessa citati, conclude con	
	l'Impresa "L'ABBAINO", in persona del Sig. Enrico DE	
	MARCO, che accetta e si obbliga, l'accordo quadro con	
	un solo operatore economico di cui all'art. 54 co. 3	
	del Codice dei Contratti Pubblici avente ad oggetto:	
	"INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI TITOLARI/GESTORI DI SERVIZI	
	EDUCATIVI PRIVATI ACCREDITATI NEL COMUNE DI FIRENZE	
	PRESSO CUI ACQUISIRE POSTI DI NIDO D'INFANZIA" -	
	LOTTO 5, CIG 911419794A - alle condizioni tutte di cui:	
	- al presente contratto;	
	- alle offerte economica e tecnica e loro allegati	
	presentate in sede di gara e conservate agli atti	

della Direzione Istruzione;

- al Capitolato Speciale d'appalto.

Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (di cui al D.Lgs. 81/2008) non è stato redatto in quanto nell'esecuzione del servizio non emergono interferenze tra il personale del committente e quello dell'appaltatore.

Il Sig. Enrico DE MARCO, nei nomi, accetta l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto di accordo quadro, nonché tutte le condizioni cui viene subordinato, che si obbliga ad osservare e fare osservare scrupolosamente.

Dichiara inoltre, di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Delibera di Giunta Comunale n. 2021/G/00012 del 26/01/2021 e si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice sia con riferimento al presente contratto sia con riferimento ad ogni contratto attuativo, pena la risoluzione del contratto di accordo quadro.

Il Sig. Enrico DE MARCO nei nomi, si obbliga ad eseguire le prestazioni di servizi che di volta in volta gli verranno richieste con appositi contratti attuativi che verranno di volta in volta individuate

dall'Amministrazione e che saranno disciplinate con specifici contratti di appalto attuativi il cui importo sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste nei contratti attuativi stessi.

ART. 2 - CORRISPETTIVO DELL'ACCORDO QUADRO

Le Parti concordano che con la conclusione dell'Accordo Quadro l'affidatario si obbliga ad assumere i servizi che successivamente saranno richiesti ai sensi dell'Accordo Quadro entro il limite massimo di importo previsto di € 2.600.640,00 (duemilioneiseicentomilaseicentoquaranta) oltre i.v.a. di legge. Si precisa che l'importo di cui sopra non è in alcun modo impegnativo né vincolante per l'amministrazione. L'affidamento e la stipula del presente contratto non sono fonte di alcuna obbligazione o impegno di ordinazione/fornitura, costituendo unicamente la regolamentazione per l'individuazione degli operatori economici soggetti degli accordi quadro con i quali stipulare i successivi contratti attuativi (ordine di fornitura del servizio di riserva posto nido).

Il prezzo effettivo per ciascun lotto è quello derivante dall'applicazione del prezzo fisso (di € 800 (ottocento) per bambini/e di fascia piccoli o €

780 (settecentottanta) per bambini di fascia medio-grande) stabilito dall'Amministrazione per il numero dei posti che risulteranno iscritti alla specifica struttura educativa al termine delle iscrizioni pubbliche comunali moltiplicato per 10,5 (dieci virgola cinque) mesi, risultanti dal contratto attuativo.

In caso di parziale non effettuazione del servizio o di prestazioni aggiuntive, l'importo sarà soggetto a riduzione o incremento, tenendo conto del numero di posti effettivamente coperti, nonché in ragione dell'equilibrio economico e finanziario necessario a garantire l'erogazione del servizio, secondo quanto indicato nella determinazione a contrarre n. 1282 del 4 marzo 2022.

Il prezzo rimane fisso ed invariabile per l'intera durata dell'affidamento e sarà assoggettabile esclusivamente ad eventuale adeguamento Istat così come specificato nel Capitolato speciale.

Qualora alla scadenza del contratto, l'ammontare complessivo della procedura non sia raggiunto, gli aggiudicatari non potranno pretendere alcun indennizzo e/o risarcimento e/o adeguamento di sorta.

Il presente Accordo Quadro avrà decorrenza dalla formalizzazione del primo ordine attuativo previsto

per l'anno educativo 2022/2023.

ART. 3 - DURATA ACCORDO QUADRO

La durata degli Accordi Quadro è di 4 anni a partire dall'anno educativo 2022/2023 (inizio mese di settembre 2022) e fino all'anno educativo 2025/2026 (termine mese di luglio 2026) per il solo completamento del percorso dei bambini e delle bambine frequentanti dall'anno educativo precedente. Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la stazione appaltante può aggiudicare il singolo contratto attuativo.

ART. 4 - GARANZIE

Si dà atto che la garanzia definitiva, calcolata sul limite massimo di importo previsto, viene costituita per un importo di € 130.032,00 (centotrentamilatrentadue) mediante fideiussione n. 1/2764/96/186713757 emessa da UnipolSai spa in data 26 maggio 2022.

Si dà atto che "L'ABBAINO" ha provveduto a trasmettere alla Direzione Istruzione tutte le polizze previste dall'art. 7 del capitolato speciale d'appalto.

ART. 5 - SUBAPPALTO

L'impresa affidataria ha dichiarato in sede di gara di non avvalersi della facoltà di subappaltare.

ART. 6 - ADEMPIMENTI AI SENSI DELL'ART.3 DELLA L.136

DEL 13/08/2010 E MODALITA' DI RISCOSSIONE DEI

CORRISPETTIVI DELL'APPALTO

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. n.136 del 13/08/2010, "L'ABBAINO" si obbliga ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata per ciascun contratto attuativo del presente accordo quadro. In particolare, come da nota di trasmissione prot. n. 214949 del 22 giugno 2022, che si conserva agli atti dell'Ufficio Contratti Pubblici, "L'ABBAINO" ha provveduto a comunicare al Comune di Firenze gli estremi dei propri conti correnti dedicati alle commesse pubbliche. Pertanto ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della L. n.136/2010 i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario sui conti correnti dedicati indicati nel documento, che si allega al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale.

Nel caso in cui la suddetta Impresa effettui, in conseguenza del presente atto, transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L.136/2010.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 bis del

D.lgs. 09/09/1997 n. 241 come modificato dall'art. 4

del D.L. 26/10/2019 n. 124 (Ritenute e compensazioni in

appalti e subappalti ed estensione del regime del

reverse charge per il contrasto dell'illecita

somministrazione di manodopera).

"L'ABBAINO" ha dichiarato in sede di gara di non

avvalersi di contratti continuativi di collaborazione

di cui all'art. 105 comma 3 c) bis del D.lgs.50/2016.

Art. 7 - CONTRATTI ATTUATIVI

Ciascun contratto attuativo con il quale sarà

richiesto all'affidatario del presente accordo quadro

lo svolgimento delle prestazioni oggetto

dell'accordo, così come definiti nel singolo progetto

esecutivo, sarà concluso mediante scrittura privata

con mezzo elettronico.

ART. 8 - DICHIARAZIONI RELATIVE

AL PROTOCOLLO DI LEGALITA'

"L'ABBAINO" dichiara di essere a conoscenza di tutte le

norme pattizie di cui al protocollo di legalità,

approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.

347/G/2019, sottoscritto dai comuni della Città

Metropolitana di Firenze con la Prefettura - Ufficio

territoriale del Governo di Firenze il 10 ottobre 2019

e inviato al Comune di Firenze dalla Prefettura

medesima il giorno 8 novembre 2019, e di accettarne

incondizionatamente il contenuto e gli effetti. Tale Protocollo si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

ART. 9 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA

"L'ABBAINO" dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.lgs. 101/2018, in attuazione del Regolamento europeo n. 679/2016.

"L'ABBAINO", con nota recepita al Prot. 191139 del 3 giugno 2022, che si conserva agli atti della Direzione Istruzione, ha chiesto di essere nominato quale Responsabile Privacy.

Il Comune di Firenze ha nominato formalmente "L'ABBAINO", nella persona del legale rappresentante pro tempore, quale Responsabile del Trattamento dei dati personali. "L'ABBAINO" accetta la suddetta nomina secondo il modello e le clausole predisposte dal Comune di Firenze.

"L'ABBAINO" è responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale che è tenuto a non divulgare informazioni o notizie relative al contratto in oggetto.

ART. 10 - SPESE DEL CONTRATTO

Tutte le spese di questo atto (i diritti di

segreteria e di registro) e consequenziali sono a carico dell'affidatario, che, a tutti gli effetti del presente atto, elegge domicilio in Firenze, Largo Liverani n. 17/18.

Il presente atto, ai sensi dell'art. 85 c.5 del D.lgs. n. 117/2017 è esente dall'imposta di bollo.

I servizi di cui ai contratti attuativi di appalto sono soggetti al pagamento della Imposta sul Valore Aggiunto.

E richiesto, io Segretario Generale del Comune di Firenze ho ricevuto il presente contratto di accordo quadro del quale ho dato lettura alle Parti, che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e, dispensandomi dalla lettura degli allegati, lo sottoscrivono, ai sensi del D.Lgs. 82/2005, a mezzo di firma digitale valida alla data odierna nel testo e negli allegati insieme a me Segretario Generale rogante.

Questo contratto è stato redatto con mezzo elettronico e occupa pagine intere 11 (undici) e parte della seguente fino qui.